CAMERA DEI DEPUTATI N. 6435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLLINI, GIOVANARDI, BACCINI, CARMELO CARRARA, D'ALIA, DEL BARONE, GALATI, LIOTTA, LUCCHESE, MARINACCI, PERETTI, SAVELLI.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla « Missione Arcobaleno »

Presentata l'8 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I 920 *container* inutilizzati nel porto di Bari dall'inizio dell'estate, gli altri 320 saccheggiati e abbandonati in Albania, la sede della « Missione Arcobaleno » a Durazzo da tempo abbandonata, costituiscono certamente una brutta pagina per l'immagine del nostro Paese e non rendono giustizia al profondo senso di solidarietà, unito alla spontanea generosità, della popolazione italiana, che tanto si è prodigata con l'invio di ingenti somme di denaro, di viveri e di altri generi di prima necessità ai kosovari attraverso la « Missione Arcobaleno ».

L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui riprovevoli episodi verificatisi nell'ambito della « Missione Arcobaleno », è per il CCD strumento indispensabile per accertare con esattezza le responsabilità dirette e indirette che hanno determinato le indecorose situazioni denunciate.

Da questa vicenda si evince, purtroppo, che ad essere colpiti sono stati, oltre ai profughi kosovari che non hanno materialmente ricevuto tutto il sostegno loro assicurato dai cittadini e dalle famiglie italiani, anche queste ultime la cui fiducia nelle istituzioni del nostro Paese si è fortemente incrinata.

Con la Commissione parlamentare di inchiesta, di cui si propone l'istituzione, non è possibile risolvere i problemi legati ai disagi dei profughi, ma si è in grado di fare un piccolo passo avanti sulla via della verità e della giustizia, nella speranza di contribuire ad evitare che episodi tanto riprovevoli abbiano a ripetersi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla « Missione Arcobaleno », con il compito di verificare le modalità di gestione delle risorse e dei fondi destinati ai profughi kosovari. La Commissione nell'esercizio del suo mandato deve accertare in particolare:

a) la ragione per la quale numerosi *container* contenenti viveri e medicinali destinati ai profughi kosovari siano rimasti parcheggiati nel porto di Bari provocando l'avaria dei prodotti trasportati;

b) la responsabilità degli uffici che hanno deciso di affidare alle autorità albanesi 350 *container* successivamente saccheggiati a Valona;

c) quali organi istituzionali avevano il compito di vigilare sulla effettiva consegna di medicinali e di viveri ai profughi del Kosovo;

d) oltre ai beni di prima necessità, in quali progetti sono stati impegnati i fondi volontari stanziati dalla cittadinanza italiana per la « Missione Arcobaleno ».

ART. 2.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1, al termine dei suoi lavori, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque entro sei mesi dalla istituzione della Commissione stessa.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati,

rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti.

4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti che ritenga opportuno.

ART. 5.

1. La Commissione conclude i propri lavori allo scadere della XIII legislatura e può essere rinnovata.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-6435
Lire 500